

**ISTANZA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER EFFETTUARE  
PUBBLICITA' FONICA E FONICA ELETTORALE  
(articolo 23 D. Lgs. 285/92 - art. 7 Legge 130/75 )**

✓ barrare le caselle che interessano

marca da  
bollo

€. 16,00

**All'ufficio Mobilità**  
Comune di Arezzo

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_

in via/p.zza \_\_\_\_\_ cittadinanza (1) \_\_\_\_\_

in qualità di:  soggetto privato;  titolare  legale rappresentante  altro (indicare) \_\_\_\_\_,

della (ditta, associazione, ecc..) \_\_\_\_\_ p.i. \_\_\_\_\_

con sede a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

telefono (obbligatorio) \_\_\_\_\_ fax (obbligatorio) \_\_\_\_\_ e- mail (obbligatorio) \_\_\_\_\_,

ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 285/92 (nuovo codice della strada) e succ. modif. ed int.,

**CHIEDE**

**il rilascio di apposita autorizzazione per effettuare:**

**A) pubblicità fonica** (art. 59 DPR 495/92)  **B) pubblicità fonica elettorale** (art. 59 DPR 495/92 e art. 7/2° L. 130/75)

**A) pubblicità fonica** - su tutte le vie all'interno dei centri abitati e vie comunali fuori dei centri abitati - (2)

Luoghi: vie/piazze \_\_\_\_\_

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, . il/i giorno/i \_\_\_\_\_

dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_, sintesi del messaggio \_\_\_\_\_

con il veicolo (tipo e marca) \_\_\_\_\_ modello \_\_\_\_\_ targa \_\_\_\_\_

A) **pubblicità fonica ELETTORALE** - sull'intero territorio comunale - (3).

Luoghi: vie/piazze \_\_\_\_\_

il/i giorno/i \_\_\_\_\_ ( solo il giorno della manifestazione e quello precedente)

dalle ore **09.00** alle ore **21.30** per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terrà il comizio e/o la riunione di propaganda elettorale denominato: \_\_\_\_\_

con il veicolo (tipo e marca) \_\_\_\_\_ modello \_\_\_\_\_ targa \_\_\_\_\_

## **RITIRO DELL' AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione verrà ritirata dal richiedente o da persona delegata munita di delega scritta, presso

l'Ufficio Mobilità posto in Piazza Amintore Fanfani, 2.

Si chiede che l'autorizzazione venga spedita alla seguente casella PEC (posta elettronica certificata)

\_\_\_\_\_ (l'autorizzazione verrà rilasciata con firma digitale).-

**Il richiedente ha l'obbligo di presentare alla I.C.A. srl di Arezzo, via Ristoro, 76 copia della presente autorizzazione, per assolvere alla denuncia di versamento della ICP e della TOSAP ove dovuta.**

## **ALLEGA**

- **fotocopia del documento del richiedente**
- **se cittadino extracomunitario: (fotocopia) permesso di soggiorno o la ricevuta di dichiarazione di soggiorno o il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;**

(luogo) \_\_\_\_\_ (data) \_\_\_\_\_

firma

\_\_\_\_\_

(A) La domanda va presentata in bollo, salvo i casi di esenzione dalla relativa imposta. Gli aventi diritto all'esenzione, sono invitati a dichiararlo con separato atto, indicando la normativa di riferimento.

(1) A norma dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 286/1998 e succ. mod., al fine del rilascio dell'autorizzazione, il cittadino extracomunitario, in sede di inoltro dell'istanza, deve esibire il permesso di soggiorno o la ricevuta di dichiarazione di soggiorno o il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo attestante la regolare presenza sul territorio italiano.

(2) Sui tratti di strade provinciali, regionali e statali posti fuori dei centri abitati, l'autorizzazione va chiesta al rispettivo ente proprietario della strada.

(3) Il sindaco, in qualità di ufficiale di governo, è competente al rilascio dell'autorizzazione per l'intero territorio comunale senza alcuna osta tecnico da parte degli enti proprietari di strade che attraversano il territorio comunale.

**Norme:**

**(art. 59 DPR 495/92)** 1. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30. 2. La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1. 3. La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal sindaco del comune. 4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi. 5. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 **(ora decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997)**.